

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5164 del 28/10/2020
Oggetto	Concessione di occupazione area demaniale ad uso coltivazioni agricole COMUNE: Borgo Tossignano loc. Codrignano (Bo) CORSI D'ACQUA: torrente Santerno sponda dx TITOLARE: Bassi Stefano CODICE PRATICA N. BO19T0033
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5314 del 28/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: concessione di occupazione area demaniale ad uso coltivazioni agricole

COMUNE: Borgo Tossignano loc. Codrignano (Bo)

CORSI D'ACQUA: torrente Santerno sponda dx

TITOLARE: Bassi Stefano

CODICE PRATICA N. BO19T0033

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni

attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza acquisita al PG.2020.51389 del 01/04/2019 (proc. B019T0033) presentata da Stefano Bassi, nato a Faenza il 11/09/1992, C.F. BSSSFN92P11D458H, residente in comune di Borgo Tossignano (Bo), via Codrignano n.31, con cui si chiede la concessione di occupazione area demaniale ad uso coltivazioni agricole di complessivi Ha 00.41.92, lungo la sponda dx del torrente Santerno, in comune di Borgo Tossignano loc. Codrignano (Bo), in area censita catastalmente al Foglio 9 Mappali 93, 93 ½, 94, 98;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n.166 del 29/05/2019 non sono state presentate osservazioni nè opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto del nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con determinazione n. 2407 del 10/08/2020 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2020.115899 del 10/08/2020, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

verificato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, nel sito ZSC-ZPS

IT4070011 "Vena del gesso romagnola" e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto della pre-valutazione d'incidenza espressa dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna **in merito** all'occupazione, acquisita al PG.2020.144802 del 08/10/2020 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004 in cui si valuta che l'intervento non comporta un'incidenza negativa significativa su habitat e specie presenti nel rispetto di specifiche prescrizioni, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è per coltivazioni agricole, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett. a);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone 2020 in ragione di 2 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio (novembre/dicembre), per l'importo di € 21,32;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario acquisita agli atti con PG.2020.154135 del 26/10/2020;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rilasciare a Stefano Bassi, C.F. BSSSFN92P11D458H, la concessione di occupazione area demaniale ad uso coltivazioni agricole di complessivi Ha 00.41.92, lungo la sponda dx del torrente Santerno, in comune di Borgo Tossignano loc. Codrignano (Bo), in area censita catastalmente al Foglio 9 Mappali 93, 93 ½, 94, 98;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2025** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con determinazione n.2407 del 10/08/2020 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2020.115899 del 10/08/2020, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

5) di stabilire inoltre che ulteriori prescrizioni inerenti l'occupazione del sito ZSC IT4070011 "Vena del gesso romagnola", da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nella pre-valutazione d'incidenza rilasciata dall' Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, acquisita al PG.2020.144802 del 08/10/2020 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);

6) di stabilire che **il canone annuale** ad uso coltivazioni agricole, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 128,02 per l'anno 2020**, versati in ragione di 2 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio per l'importo di € 21,32, in data 20/10/2020 in favore di "Regione Emilia-Romagna - Bologna" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Bologna" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11) di stabilire che il **deposito cauzionale** fissato nell'importo minimo di € 250,00 dalla L.R 2/2015, è stato versato in data 20/10/2020 su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A., IBAN: IT18C0760102400000000367409;

12) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

13) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

16) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa

alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE Stefano Bassi, C.F. BSSSFN92P11D458H

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Borgo Tossignano loc. Codrignano (BO)

CORSO D'ACQUA: torrente Santerno

COORDINATE CATASTALI: Foglio 9 Mapp. Mappali 93, 93 ½, 94, 98

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di occupazione area demaniale ad uso coltivazioni agricole di complessivi ha 00.41.92

PROCEDIMENTO: BO19T0033 su istanza acquisita al PG.2020.51389 del 01/04/2019 BO19T0033

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2025. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza

della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n.2407 del 10/08/2020 e nella pre-valutazione d'incidenza rilasciata dall' Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna acquisita al PG.2020.144802 del 08/10/2020, trasmesse al titolare in allegato al presente atto (Allegati 1 e 2).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2407 del 10/08/2020 BOLOGNA

Proposta: DPC/2020/2456 del 10/08/2020

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D.523/1904 PER L' OCCUPAZIONE DI UNA PERTINENZA DEMANIALE IN DESTRA IDRAULICA DEL T.SANTERNO COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO BO19T0033

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato dalla delibera di Giunta regionale n. 83 del 21.1.2020
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 26/06/2018, n. 2238, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/07/2018;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 è in capo ai Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot.51389 del 01/04/2019, registrata al Prot. del Servizio con n.0025678 del 17/05/2019, con la quale è stato richiesto il nulla osta

idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n.BO19T0033.

SIG:Bassi Stefano C.F.BSSSFN92P11D458H

COMUNE:Borgo Tossignano

CORSO D'ACQUA:torrente Santerno

DATI CATASTALI: Foglio 9 Mappale 93-93 1/2-94-98

registrata al Prot. del Servizio con n. 0025678 del 17/05/2019

con la quale è stato richiesto il nulla osta per l'utilizzo di una pertinenza idraulica ad uso agricolo.

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare al Sign. Bassi Stefano C.F.BSSSFN92P11D458H

il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'utilizzo di una pertinenza idraulica ad uso agricolo.

COMUNE:Borgo Tossignano

CORSO D'ACQUA:torrente Santerno

DATI CATASTALI: Foglio 9 Mappale 93-93 1/2-94-98

alle seguenti condizioni:

1. L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.
2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo.
3. Il personale idraulico potrà percorrere le superfici della pertinenza idraulica, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al titolare.

Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena.

4. Sul piano golenale, dovranno essere mantenute a prato naturale (erbaio), le fasce di rispetto della larghezza minima di ml 4.00, longitudinali dal ciglio a fiume, indispensabile per il transito dei mezzi d'opera e servizio.
5. Nessun compenso spetterà al titolare per la perdita di prodotti in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.
6. E' vietato al titolare qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche. Analogo divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
7. La presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
8. Il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della gestione della pertinenza idraulica, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione.
9. L'inosservanza delle prescrizioni della presente determina di autorizzazione, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione alla dichiarazione di decadenza della autorizzazione, mediante semplice lettera da inviare al titolare, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.
10. Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.
11. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.
1. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
2. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

3. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
4. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
5. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Claudio Miccoli

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco di
Scardavilla

Prot. n. _____/2020
Rif. prot. in arrivo n. 2319/20 del 23 settembre 2020
Class. 06-09 Fasc. 150/2020
Pratica n. 93/2020

Riolo Terme, 7 Ottobre 2020

Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Area
Metropolitana
Unità Demanio Idrico
Via San Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le
Bassi Stefano
Via Codrignano n. 31
40021 Borgo Tossignano (Bo)
c/o Studio tecnico Nicola Fabbri
nicola.fabbri@geopec.it

Spett.le
Gruppo Carabinieri Forestale di
Bologna
fbo42928@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Forestale di Castel del Rio
fbo42930@pec.carabinieri.it

OGGETTO: richiesta Valutazione d'Incidenza per rilascio concessione di occupazione demaniale ad uso agricolo sulla sponda dx del torrente Santerno in comune di Borgo Tossignano (Bo) in area ZSC-ZPS IT 4070011 Vena del Gesso romagnola, intestata a Bassi Stefano. Fase di Pre-Valutazione di incidenza.

Pratica n° 93 /2020

FASE 1 DI PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Vista la richiesta di Valutazione di Incidenza per il rilascio di concessione per occupazione demaniale ad uso orto (250 mq) con deposito attrezzi, sulla sponda sinistra del torrente Santerno, in Comune di Borgo Tossignano (BO), ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n°07/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. n.1191/07, pervenuta in data 11 agosto 2020, prot. n.2000/20.

Vista la "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee-guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza" approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 1191/2007.

Vista la Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018 che approva le Misure Generali di Conservazione (Allegato A), le Misure Sito-Specifiche di Conservazione (Allegato C) e il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, SIC e ZPS (Allegato D).

Vista la Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018 che approva le modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.79/2018.

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna n.38 del 19/12/2013 di approvazione del Piano di Gestione e delle misure specifiche di conservazione del ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Viste le Misure specifiche di conservazione per il Sito ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento in oggetto, individuato catastalmente al Foglio 9, particelle 93-94-98 (porzione).

Considerato che

- l'appezzamento di terreno in area demaniale è sito in sponda destra del torrente Santerno;
- l'appezzamento di terreno richiesto non è occupato da alcun habitat di interesse comunitario (l'habitat 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" si trova a c. 40 m sulla sponda opposta del torrente;
- l'appezzamento di terreno richiesto in concessione, da destinare a coltivazione, misura ha 00.41.92.

Espletata la procedura di screening

Si dà atto che

L'intervento non è connesso alla corretta gestione del Sito Natura 2000 e non è eseguito per scopi di conservazione della natura. Tuttavia, la destinazione di appezzamenti di terreno coltivati con pratiche di agricoltura biologica, collocati nelle vicinanze di habitat di interesse comunitario e nelle vicinanze del corso d'acqua, non contrasta con le esigenze della vegetazione e della fauna di questi luoghi. Le interferenze con le specie animali che abitano o transitano in questa porzione della ZSC potranno essere considerate trascurabili o addirittura positive, in relazione alla notevole diversificazione ambientale del luogo a cui anche le coltivazioni agricole possono contribuire.

Giudizio sintetico

Si ritiene pertanto che la concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico in oggetto, a fini di coltivazioni agricole, non abbia un'incidenza negativa significativa su connessioni ecologiche, habitat, specie animali e vegetali presenti nel Sito ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola e, quindi, che possa essere autorizzata senza procedere alla successiva fase di valutazione di incidenza a condizione che vengano rispettate le prescrizioni seguenti.

Prescrizioni

1. Condurre l'area a fini di produzione agricola.
2. Condurre l'area nel rispetto delle norme vigenti sull'uso di fertilizzanti, sostanze chimiche e insetticidi in agricoltura quando si opera nell'alveo o nelle vicinanze di un corso d'acqua e di ottemperare alla norme regolamentari previste dalla Misure Generali di Conservazione dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna (Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018).
3. Rispettare le normative del settore agricolo in presenza di corpi idrici nelle vicinanze delle colture.
4. Coltivare le colture presenti nell'area con tecniche di agricoltura biologica o integrata.
5. Non tagliare o danneggiare la vegetazione arborea ed arbustiva autoctona presente nel luogo.
6. Mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.
7. E' vietato l'uso di diserbanti chimici.
8. E' vietato il pirodiserbo.

Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

IL DIRETTORE
Fabio Ghirelli
(documento firmato digitalmente)

Elenco delle Misure Generali di Conservazione dei SIC (ZSC) e delle ZPS dell'Emilia-Romagna inerenti le attività agricole e la zootecnia (Regolamentazioni cogenti)

Attività agricola

Nei siti Natura 2000 le prescrizioni inerenti le attività agricole derivano anche dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30/12/09 e s.m.i.. Dal momento che talune prescrizioni derivano dalla condizionalità e che tale disciplina è in continuo divenire a livello comunitario, nazionale e regionale, esse si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, secondo quanto in essi riportato.

E' vietato eliminare, drenare o prosciugare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate e muretti a secco.

E' vietato eliminare le zone umide di origine naturale.

E' vietato convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i..

E' vietato eliminare:

- boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale: superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte,
- prati permanenti e/o pascoli in pianura,
- prati permanenti e/o pascoli in collina e in montagna (limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario),
- zone umide di origine artificiale,

nel caso in cui i suddetti elementi ricadano nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17); per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia, qualora si intenda procedere alla loro eliminazione o trasformazione, è obbligatorio effettuare la valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbata; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area.

E' obbligatorio trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17); in tali prati sarà possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

È vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17); sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

E' vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline. E' vietato bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.

E' vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario. E' vietato trinciare e tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m slm), dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.

E' vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, qualora non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei.

E' vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo. Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.

Ic/FG

<p>ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA Codice fiscale: 90030910393</p> <p>Sito Internet: www.parchiromagna.it</p>	<p>Sede presso Comune di Riolo Terme <u>Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)</u> Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842</p> <p>Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it</p>
--	---

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.